



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Il passaggio da minimi a forfetario mantiene le agevolazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate in occasione di **Telefisco 2016**, ha fornito alcuni chiarimenti particolarmente rilevanti per i contribuenti che fruiscono del **regime dei minimi**. L'opzione per tale regime, come noto, è stata **prorogata per tutto il 2015** in attesa della **modifica strutturale al regime forfetario** (introdotto con legge n. 190/2014), attuata poi con legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). Tale intervento ha **modificato le soglie di ricavi** previste per l'ingresso ed il mantenimento del regime forfetario, così come le **agevolazioni a favore delle nuove iniziative** produttive. In occasione di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che **la proroga del regime dei minimi si applica fino a scadenza naturale**: coloro che hanno optato per tale regime **nel 2015**, quindi, **potranno fruire dello stesso fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno** o fino allo scadere del **quinquennio agevolato**, secondo la convenienza del contribuente. Con riferimento al **possibile passaggio dal regime dei minimi al "riformato regime forfetario"**, l'Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti di **traslare al regime forfetario mantenendo le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive** (per la parte del quinquennio non fruita). Pertanto, qualora un contribuente abbia **optato per il regime dei minimi nel 2015 potrà, nel 2016, optare per il regime forfetario** applicando – laddove le condizioni lo consentono – le **agevolazioni previste per le nuove iniziative produttive** (sgravio contributivo e aliquota ridotta al 5%) per il **periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività**.

Premessa

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015) il legislatore ha introdotto alcune **modifiche** al fine di rendere più fruibile il **regime forfettario** (introdotto nel nostro ordinamento con legge n. 190/2014). Le modifiche apportate al regime consentono, da una parte, di accedere e mantenere la tassazione agevolata per soglie di ricavi molto più alte, mentre dall'altra garantiscono un maggior vantaggio alle nuove iniziative produttive.

Il "difficile" passaggio dei regimi agevolati al regime forfettario (che, a regime, è destinato a sostituire anche il regime dei minimi) ha comportato alcune problematiche a carico di coloro che, nel corso del 2015, hanno **optato per il regime dei minimi sfruttando la deroga disposta dalla legge n. 11/2015**. Non era chiaro, infatti, **se a tali soggetti fosse consentito o meno utilizzare il regime di vantaggio fino alla sua scadenza naturale, o se la proroga si riferisse solo al 2015**. In occasione di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **chi ha optato per il regime di vantaggio nel corso del 2015** (o negli anni precedenti) **potrà utilizzare tale regime fino alla scadenza naturale dello stesso**. Tali contribuenti, quindi, non saranno obbligati a traslare nel nuovo regime, ma **potranno utilizzare il regime dei minimi fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno o fino al termine del quinquennio agevolato**.

Regime dei minimi

Fino al 2015: l'uso del regime è consentito su opzione del contribuente.

Dal 2016: l'utilizzo del regime da parte di coloro che hanno esercitato l'opzione negli anni precedenti è consentito fino a scadenza naturale del regime.

Per quanto concerne, invece, il **passaggio (non obbligatorio) dal regime dei minimi a quello forfettario**, l'Agenzia garantisce **l'esercizio dell'opzione con mantenimento dei benefici per le nuove attività produttive**.

Regime dei minimi o regime ordinario per l'anno 2015

Per il 2016 i contribuenti potranno revocare l'opzione e aderire al regime forfettario. I contribuenti, nel limite del periodo agevolato residuo ed alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge potranno beneficiare delle agevolazioni per le nuove attività.

Di seguito illustriamo, nel dettaglio, i **chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate**.

La versione "definitiva" del regime forfetario

Come anticipato in premessa, alla luce delle modifiche apportate al nuovo regime forfettario dalla legge n. 208/2015 **molti contribuenti potrebbero ritornare sui propri passi relativamente alla scelta del regime fiscale da applicare**. Prima di illustrare le varie ipotesi di mantenimento e passaggio dei regimi fiscali, riteniamo necessario illustrare, sia pur brevemente, le principali caratteristiche del nuovo regime forfetario.

Le modifiche sono state introdotte, come detto, al fine di garantire una **maggiore fruibilità del regime**: secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei **massimali di reddito talmente bassi da escludere l'applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti** (si pensi ad esempio alle professioni, per cui veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo di 1.250 al mese).

Per quanto concerne le **condizioni per l'applicazione del regime**, segnaliamo riassuntivamente quanto segue:

CONDIZIONI		
Ricavi/compensi	Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Massimo 5.000,00 euro	Annualità precedente
Beni strumentali	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente

Ai fini dell'adesione o per la permanenza del regime in commento, i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella **nuova tabella allegata alla legge di stabilità 2016** (di seguito riportata). Allo stesso modo, **si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella sottostante**.

LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'			
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

Come in precedenza, il **reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15%** è determinato forfetariamente **attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività** sopra riportati, **diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.**

Tra le novità si rileva **l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un'attività in forma autonoma.** Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, infatti, sono **esclusi dall'applicazione del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato** eccedenti i 30.000 euro. **La circostanza non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.**

Con riferimento alle **nuove attività**, invece, viene prevista la **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell'attività.** In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo. Viene **modificato**, infine, il **regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità:** in luogo dell'esonero dal

minimale, ora, viene prevista una **riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali.**

Ho optato per il regime ordinario/dei minimi. Posso accedere al nuovo forfetario?

Con riferimento a quei **soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime ordinario o dei minimi**, l'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità di **revocare l'opzione a favore del regime forfetario.**

Appare chiaro che i calcoli rispetto alla convenienza ed al mantenimento del regime fiscale adottato nel 2015 debbano ora **tenere in considerazione le modifiche apportate dalla legge n. 208/2015** (indicate sopra) **al nuovo regime forfetario.**

Ciò detto, sebbene, in via generale, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del DPR n. 442 del 1997), nel caso di specie l'Agencia ritiene applicabile la deroga contenuta nell'articolo 1 del citato decreto, secondo cui **"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative."**

Conseguentemente, **i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario**, ovvero avevano **scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio**, possono, dal 01.01.2016, **revocare detta opzione e accedere al regime forfetario.** Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti **possono scegliere di applicare le disposizioni in materia di nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.** Pertanto, **coloro che nel 2015 hanno optato per il regime dei minimi o per il regime ordinario, potranno revocare tale opzione ed accedere al regime forfetario.**

Regime dei minimi per l'anno 2015

Regime ordinario per l'anno 2015

I contribuenti possono revocare l'opzione ed accedere al regime forfetario. **La procedura non è obbligatoria**

Ho optato per il regime dei minimi. Devo abbandonare il regime?

Con riferimento a quei soggetti che, nel corso dei precedenti anni, hanno **optato per il regime dei minimi**, l'Agencia delle Entrate ha confermato l'applicazione del regime fino a scadenza naturale del periodo agevolato. Tale chiarimento si riferisce:

→ ai contribuenti che hanno **optato per il regime dei minimi fino al 2014;**


→ ai contribuenti che hanno **optato per il regime dei minimi nel 2015** approfittando della **proroga** introdotta con legge di conversione n. 11/2015 del DL n. 192/2014 (proprio per far fronte alle carenze strutturali riscontrate nell'originario regime forfetario, ora modificato dalla legge n. 208/2015).

OSSERVA

Proprio in riferimento ai soggetti che hanno beneficiato della proroga del regime dei minimi, si segnala che **negli scorsi mesi parte della stampa specializzata aveva teorizzato la loro automatica espulsione dal regime dei minimi con il termine del 2015**. Grazie ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO, invece, **anche a tali soggetti è consentito fruire del regime fiscale di vantaggio fino al suo termine naturale**.

Sulla base di tali chiarimenti, **coloro che stanno fruendo del regime dei minimi potranno continuare a beneficiarne fino:**

- al **raggiungimento del trentacinquesimo anno;**
- al completamento del **quinquennio agevolato**.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti